

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONA-LE

USS EDILIZIA SANITARIA 3

Contratto di appalto di servizio per la progettazione del progetto di fattibilità tecnica economica, Direzione Lavori e C.S.E. inerente i lavori per la realizzazione Casa della

Comunità “ex Manifattura Tabacchi” in Genova Sestri Ponente CUP:

G37H22000820006- CIG ZCA3779631

L'anno 2022 addì 30 del mese di Settembre

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Andrea Bonello, nato a Genova (GE), il giorno 13 marzo 1973, residente in Genova (GE), Via del Manzasco n. 22, codice fiscale BNL NDR 73C13 D969I, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante del RTP costituito con atto autenticato presso il notaio Donatella Tedeschi - Repertorio n. 102030 Raccolta n. 9121 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova n. 33878 Serie 1T il 21/09/2022 - fra l'Arch. Andrea Bonello capogruppo mandatario con sede legale via Domenico Fiasella civ. n. 1/1H 16121 Genova iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Genova al n. 3028, Emilio Molinaro, mandante, nato a Varese (VA), il giorno 17 marzo 1970, residente in Varese (VA), Via Isarco n. 1, codice fiscale

	MLNMLE70C17L682S, partita IVA 03084820129 con sede legale in via Oslavia 9, Va-	
	rese, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Varese al n. 1499,	
	MONTARULI Ilaria nata a Genova (GE), il giorno 20 dicembre 1995, residente in Ge-	
	nova (GE), Via Sotto il Monte n. 36/9 scala A, codice fiscale MNTLRI95T60D969O,	
	partita IVA 02794370995 iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Genova	
	con il n. 4912	
	PREMESSO	
	che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti dispo-	
	sizioni in materia;	
	che con Decreto n. 5272 del 26/08/2022, è stato stabilito, di procedere	
	all'affidamento diretto del Servizio di progettazione del Progetto di Fattibilità Tecni-	
	ca Economica, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale	
	e la Direzione dei Lavori;	
	che nei relativi documenti contrattuali sono stati riportati:	
	Luogo di esecuzione: Via G. Soliman,7 in Genova Sestri Ponente.	
	Descrizione del servizio tecnico: Realizzazione del progetto di Fattibilità tecnico	
	economica – D.L. – C.S.E. per i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità	
	“ex Manifattura Tabacchi” in Genova Sestri Ponente;	
	Importo complessivo del servizio: €. 23.433,40 (esclusa IVA e oneri previdenziali);	
	- che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei requisiti di	
	ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;	
	- che l'aggiudicatario ha presentato polizza fideiussoria n. 0691427394 ex art. 103	
	comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 05/09/2022 dala HDI Assicura-	
	zioni SpA e le rispettive polizze di copertura della responsabilità civile	
	professionale ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in	
	L.148/2011:	
	2	

	Arch. Andrea Bonello, polizza RC emessa da Arch Insurance con n. PI-	
	06558422NB (valida sino al 01/01/2023);	
	Arch. Emilio Molinaro, polizza RC emessa da AXA Assicurazioni con n.	
	20961987 (valida sino al 23/02/2023);	
	Arch. Ilaria Montaruli, polizza RC emessa da Arch Insurance con n. PI-	
	91492622N0 (valida sino al 26/09/2023);	
	- che RUP e Affidatario danno atto del permanere delle condizioni che consentono	
	l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Visto che, nelle certificazioni agli atti dell'ASL 3, non sussistono a carico	
	dell'Affidatario o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applli-	
	cano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Codice;	
	Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE	
	La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del pre-	
	sente contratto.	
	ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	
	L'appalto ha per oggetto il servizio di Realizzazione del progetto di Fattibilità tecnico	
	economica – D.L. – C.S.E. per i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità	
	“ex Manifattura Tabacchi” in Genova Sestri Ponente;	
	ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO	
	L'Affidamento viene disposto dall'ASL 3 ed accettato dall'Affidatario sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al	
	presente Contratto, al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ed alla Determi-	
	nazione dei corrispettivi;	
	3	

	Il suddetto documenti fanno parte integrante del Contratto anche se non materialmente	
	ad esso allegati. Gli stessi sono firmati dalle parti e conservati presso gli uffici della S.	
	C. Programmazione Gestione lavori e Risparmio energetico dell'ASL 3.	
	Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, alla L. 136/2010, alle vigenti dispo-	
	sizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabi-	
	lità Generale dello stato e al Codice Civile per quanto non regolato dalle precedenti di-	
	sposizioni.	
	Le Parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel	
	presente contratto, che sono sottoscritti per conoscenza in forma digitale dall'Affidatario	
	e depositati nell'Archivio informatico aziendale di ASL 3 unitamente al presente con-	
	tratto.	
	ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO E PAGAMENTI.	
	Il corrispettivo dovuto da ASL 3 per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fis-	
	sato in €. 23.433,40, al netto di I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. nelle misure di legge.	
	Il corrispettivo viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il	
	soggetto verificatore della conformità delle prestazioni per quanto concerne le diminu-	
	zioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate	
	all'originale progetto.	
	Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati da ASL 3 alla sede legale	
	dell'Affidatario.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul conto corrente presso la	
	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING spa: IT68M0329601601	
	000065049385.	
	Il soggetto delegato ad operare sul conto oltre l'intestatario è: la sig.ra Barbara Amelotti	
	nata a Genova il 29/08/1972 in qualità di coniuge dell'Arch. Andrea Bonello.	

	Le fatture dovranno essere intestate a ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria, C.F.	
	03399650104, Via Bertani, 4 - 16121 Genova, Codice Univoco ufficio UFKKL6.	
	L’Affidatario avrà diritto ai pagamenti in acconto secondo le seguenti condizioni:	
	Anticipazione – 20% dell’importo contrattuale;	
	1° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni da avvenuta approvazione,	
	da parte della S.A., del P.F.T.E. dedotta la relativa quota dell’anticipazione;	
	2° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla Consegna dei lavori	
	dedotta la relativa quota dell’anticipazione;	
	3° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla Fine Lavori dedotta la	
	relativa quota dell’anticipazione;	
	4° Acconto – 25% dell’importo contrattuale dopo 30 giorni dalla emissione del Collau-	
	do / C.R.E. dedotta la relativa quota dell’anticipazione.	
	Ad ogni acconto successivo al primo dovrà essere ritenuta quota parte dell’importo di	
	anticipazione fino alla concorrenza totale del medesimo importo.	
	L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti de-	
	rivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi com-	
	prese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assu-	
	mendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risul-	
	tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla	
	categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore	
	per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la	
	loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	

	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti	
	vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipu-	
	lanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.	
	L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ASL 3, l’adempimento di	
	tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti col-	
	lettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a	
	favore dei propri dipendenti.	
	Ai sensi di quanto previsto all’art.30 c. 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del	
	Responsabile unico del procedimento Durc che segnali un’inadempienza contributiva	
	relativa all’Affidatario, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente	
	all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate median-	
	te il Durc verrà disposto da ASL 3 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.	
	Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 c. 6 del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento	
	delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato	
	nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del procedi-mento inviterà per	
	iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i	
	successivi quindici giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta	
	entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera	
	direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle	
	somme dovute all’Affidatario inadempiente.	
	ART. 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
	L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in posses-	
	so e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di	
	non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stretta-	
	6	

	mente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti	
	gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei	
	rapporti attualmente in essere con ASL 3 e comunque per i cinque anni successivi alla	
	cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o	
	predisposto in esecuzione del presente Contratto. Lo stesso obbligo non concerne i dati	
	che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta os-	
	servanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza	
	anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR ed ASL 3 ha la	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che	
	l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASL 3.	
	L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò	
	fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare, previa	
	comunicazione di SUAR ed ASL 3.	
	L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul tratta-	
	mento dei dati personali (Regolamento europeo n.679/2016 e D. Lgs. 101/10.8.2018) e	
	ulteriori provvedimenti in materia.	
	ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti	
	l'Affidamento di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. L'Affidatario è obbligato a co-	
	municare ad ASL 3 gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg, nonché le gene-	
	ralità e il codice fiscale delle persone delegate nell'operare su di esso.	
	L'Affidatario si impegna inoltre a fornire, su richiesta di ASL 3, documentazione idonea	
	per consentire le verifiche di cui al c. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del	
	Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento saranno registrati su	

	conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumen-	
	ti previsti dalla stessa L.136/ 2010, salvo le deroghe previste dalla legge.	
	ART. 8 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	
	Si rinvia al DIP, parte integrante del presente contratto.	
	ART. 9- TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO	
	Si rinvia al DIP, parte integrante del presente contratto.	
	ART. 10 - PENALI	
	Si applica l’art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici e le penali per il ritardo sono	
	determinate nella misura giornaliera dello 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale, da	
	determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono	
	comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.	
	Coordinatore delle prestazioni	
	ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fi-	
	scale BNL NDR 73C13 D969I	
	Progettisti incaricati	
	ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fi-	
	scale BNLNDR73C13D969I abilitato all’esercizio della professione di architetto e	
	iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova con n. 3028;	
	ARCH. EMILIO MOLINARO, nato a Varese (VA), il giorno 17 marzo 1970, codice fi-	
	scale MLNMLE70C17L682S, abilitato all’esercizio della professione di architetto e	
	iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 1499;	
	ARCH. ILARIA MONTARULI, nata a Genova (GE) il giorno 20 dicembre 1995, codi-	
	ce fiscale MNTLRI95T60D969O abilitato all’esercizio della professione di architetto e	
	iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Genova con il n. 4912	
	Coordinatore della sicurezza progettuale	

	ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fi-	
	scale BNL NDR 73C13 D969I	
	Tecnici incaricati	
	ARCH. ANDREA BONELLO, nato a Genova (GE) il giorno 13 marzo 1973, codice fi-	
	scale BNLNDR73C13D969I ;	
	ARCH. EMILIO MOLINARO, nato a Varese (VA), il giorno 17 marzo 1970, codice fi-	
	scale MLNMLE70C17L682S;	
	ARCH. ILARIA MONTARULI, nata a Genova (GE) il giorno 20 dicembre 1995, codi-	
	ce fiscale MNTLRI95T60D969O.	
	ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE DELLE	
	PRESTAZIONI.	
	Si applicano l'art. 102 del Codice dei Contratti e gli art 16-26 del DM 49/2018 del Mi-	
	nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
	ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA	
	ESPRESSA E RECESSO	
	- 13.1 SUAR si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui	
	l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ov-	
	vero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte	
	dell'Affidatario. In tal caso SUAR avrà facoltà di procedere all'esecuzione in	
	danno dell'Affidatario.	
	- 13.2 Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis L.	
	136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di paga-	
	mento. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario si impegnerà a fornire	
	ad SUAR tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	9	

	- 13.3 In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, ASL 3 risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.	
	- 13.4 SUAR ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di procedura di affidamento.	
	- 13.5 In ogni caso si conviene che SUAR 3, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario via PEC, nei seguenti casi:	
	a. sospensione delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;	
	b. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di prestazioni;	
	c. in caso di sostituzione del personale incaricato senza l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.	
	- 13.6 SUAR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite: si applicano le disposizioni dell'art. 109 del Codice.	
	- 13.7 Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ASL 3 ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, ASL 3 potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito mo-	

	rale richiesto dall'art. 80 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di	
	cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto corretta-	
	mente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto	
	e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore com-	
	penso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito	
	all'art. 1671 c.c..	
	ART. 14 - CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della ces-	
	sione stessa. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità	
	esprese all'art. 106 c.13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle	
	leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio	
	dell'attività di acquisto di crediti di affidatario. Le cessioni dei crediti devono essere sti-	
	pulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate	
	ad SUAR.	
	L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in	
	epigrafe al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso	
	venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utiliz-	
	zare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario me-	
	diante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Affidatario me-	
	desimo riportando il medesimo CIG.	
	In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente artico-	
	lo, fermo restando il diritto di ASL 3 al risarcimento del danno, il presente Contratto si	
	intende risolto di diritto.	
	ART. 15 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO	
	Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento del presente Contratto.	
	ART. 16 - FORO COMPETENTE	

	Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione del Contratto è	
	esclusivamente competente il Foro di Genova. E' esclusa la competenza arbitrale.	
	ART. 17 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l'I.V.A. e il contri-	
	buto C.N.P.A.I.A., sono a carico dell'Affidatario.	
	Ai fini fiscali, si richiede la registrazione (in base al valore contrattuale in caso d'uso ;	
	ogni spesa di bollatura e di eventuale registrazione è a carico dell' Affidatario).	
	ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3 SUAR	
	L'Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obbli-	
	ghi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento, adottato	
	da ASL 3 con deliberazione n. 665 del 15/12/2021 reperibile su	
	http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-	
	generali, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti	
	dal citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e	
	conclusione del procedimento in contraddittorio con ASL 3 e da Regione Liguria ap-	
	provato con DGR 187 del 12/03/2021.	
	L'Affidatario dichiara:	
	non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i	
	titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti dell'azienda e i dirigenti o dipendenti	
	dell'ASL 3 ovvero situazioni di pantouflage, vale a dire di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti	
	dell'ASL 3 che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa	
	nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.	
	<i>Per Regione Liguria</i>	<i>Per l'Affidatario</i>
	<i>(Dott. Giorgio Sacco)</i>	<i>(Arch. Andrea Bonello)</i>